



SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
CIG n° 981888610F

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento:

1. del **Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)**, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio, a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale di Borgo Veneto, in conformità a quanto previsto dalla L. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) dovrà essere svolto per un monte ore settimanale medio di circa 20 da calcolarsi su 52 settimane per un totale annuo stimato di n. 1040 ore e per un periodo di anni tre, da effettuarsi con un operatore. **Nel totale del monte ore è compreso il tempo necessario per gli spostamenti sul territorio e delle ore di coordinamento e verifica.**

Le ore annue previste per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato verranno distribuite mensilmente secondo le esigenze del servizio e determinate secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di incrementare o ridurre tale monte ore durante la vigenza del presente appalto, per soddisfare le esigenze della propria popolazione, con un congruo preavviso e concordando l'aumento con la ditta affidataria che dovrà mantenere fermi i prezzi presentati in sede di offerta.

ART. 2 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base di gara per la fornitura del servizio per il periodo 01.06.2023 – 31.05.2026 è di € 60.840,00 - iva esclusa (€/h 19,50 x 20 x 52x3 anni). Detto importo è determinato in riferimento ad un monte ore complessivo presunto di n. 1040x3 anni per l'assistenza domiciliare considerando un costo orario di euro 19,50 IVA esclusa. L'appalto finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione.

ART. 3 – DURATA

Il presente affidamento ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza 01.06.2023 e fino al 31.05.2026. Ai sensi dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 4 FINALITA' E DESTINATARI DEI SERVIZI

Il **Servizio di Assistenza Domiciliare** (abbreviato in SAD) è rivolto ai cittadini residenti in condizioni di bisogno individuati dagli operatori dei Servizi Sociali comunali, essenzialmente rientranti nelle seguenti tipologie:

- i minori in situazione di disagio e/o portatori di disabilità,
- i soggetti portatori di inabilità fisiche o psichiche,
- i soggetti a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale.
- la popolazione anziana.
- le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a compiere gli atti quotidiani.

Ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di integrazione socio-sanitaria, per SAD, si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio- assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente. L'intera attività del SAD può inoltre trovare naturale collocazione all'interno di speciali programmi assistenziali integrati con altri servizi, quali quelli sanitari, nella forma dell'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata).

La finalità del Servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, mantenere e recuperare le capacità residue di autonomia e autosufficienza del singolo e/o del nucleo familiare, favorire la permanenza dell'utente nel proprio domicilio sostenendolo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

Pertanto, obiettivi del servizio sono in articolare:

- la prevenzione e il contrasto dei processi di emarginazione sociali e di condizioni di isolamento di solitudine e di bisogno ed il miglioramento della qualità di vita in generale;
- la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- la permanenza del soggetto in condizioni di parziale o totale non autosufficienza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, evitando il rischio di istituzionalizzazione;
- il supporto alla rete familiare gravata dal carico di cura.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Prestazioni SAD

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato con le modalità di seguito meglio precisate e in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara.

Sono richieste prestazioni finalizzate sia a singole persone e/o a nuclei familiari, sia alla collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, relativamente ad attività di programmazione, di coordinamento e di verifica del servizio.

L'ambito territoriale di svolgimento del servizio è rappresentato dal Comune di Borgo Veneto, non escludendo l'effettuazione di servizi al di fuori del territorio comunale, in particolare per l'accompagnamento e l'assistenza a visite mediche.

Prestazioni richieste:

a) relative al governo della casa:

- pulizia ordinaria dell'ambiente **all'interno del quale viene assistito l'utente**, cura dell'igiene del bagno e della cucina;
- indicazione di corrette norme igienico-sanitarie;

b) per il conseguimento dell'autosufficienza nelle attività giornaliere:

- aiuto nella deambulazione;
- mobilitazione della persona allettata;
- igiene e cura personale, comprese prestazioni di pedicure e manicure;
- vestizione;
- eventuale consegna dei pasti a domicilio;
- acquisto medicinali, generi alimentari e altro;

- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (es. pagamento bollette)
 - aiuto nell'applicazione ed uso di apparecchi protesici;
 - uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
 - rilevamento della temperatura e della frequenza delle pulsazioni cardiache, misurazione della pressione, assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche;
 - aiuto nella raccolta del materiale biologico per esami
 - frizioni e massaggi antidecubito;
 - segnalazione agli operatori sanitari e sociali dei problemi evidenziati;
- c) di segretariato sociale e attività di socializzazione:**
- interventi per favorire il sostegno, la socializzazione e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra-familiare;
 - coinvolgimento di parenti, amici, vicini e volontari;
 - svolgimento di piccole commissioni e disbrigo di pratiche varie;
 - acquisto di generi alimentari e di prodotti igienico-sanitari di medicinali su prescrizione medica:
 - aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus etc, accompagnamento dell'utente per attività ricreative e culturali, per l'effettuazione della spesa, per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali, ecc., nonché per l'accesso ad uffici pubblici e lo svolgimento di pratiche amministrative:
 - ogni altra prestazione socio-assistenziale connessa al servizio, richiesta dai Servizi Sociali comunali.
- d) di aiuto generico nella gestione familiare:**
- aiuto generico nella gestione personale e familiare che, oltre a comprendere gli interventi sopra citati, prevede quelli di sostegno nei confronti dell'intero nucleo familiare per aiutarlo ad acquisire autosufficienza.
- e) di collaborazione con il Servizio Sociale Comunale:**
- partecipazione alle riunioni di programmazione e di valutazione dei singoli interventi e alle riunioni di verifica del servizio;
 - disponibilità ad accogliere studenti per stages formativi;
 - eventuale partecipazione a riunioni con altri servizi socio/sanitari e/o istituzioni e/o soggetti anche al di fuori del territorio comunale;
 - compilazione di apposita modulistica per la registrazione delle operazioni effettuate presso gli utenti, controfirmata dall'utente medesimo, dove risulterà la durata di ogni intervento effettuato.
- Il servizio di assistenza domiciliare **non prevede** l'erogazione delle seguenti prestazioni:
- interventi medico-infermieristici;
 - riabilitazione specialistiche

ART. 6 – COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Spettano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune i seguenti compiti e funzioni:

- a) la definizione dei criteri e delle modalità di ammissione degli utenti al servizio;
- b) la definizione, tramite l'Assistente Sociale che ha in carico il caso, dei piani di intervento e individuazione degli specifici obiettivi educativi; detti piani costituiranno oggetto di verifiche periodiche, anche ai fini di eventuali rimodulazioni e modifiche;
- c) le ispezioni e controlli volti a verificare il rispetto da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, delle norme e prescrizioni risultanti dal Capitolato e la rispondenza delle attività svolte al progetto presentato in sede di gara.

ART. 7 - FUNZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale incaricato dall'Operatore Economico aggiudicatario, per il raggiungimento delle sedi ove conseguire le finalità di cui all'art. 5, potrà avvalersi di mezzi di trasporto del Comune, propri o dell'Operatore Economico stesso.

Detto personale sarà coordinato da un responsabile individuato dall'Operatore Economico. Tale figura si rapporterà direttamente con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Servizio comunale e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro.

Il personale dell'Operatore Economico, sulla base delle indicazioni dell'Assistente Sociale titolare del caso, collaborerà alla definizione dei piani di intervento, riferirà puntualmente sullo svolgimento delle attività, parteciperà ai momenti di verifica riportando le proprie osservazioni relativamente all'andamento e alla evoluzione delle situazioni.

E' fatto divieto assoluto al personale dell'Operatore Economico di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei famigliari.

Le attività dovranno essere svolte generalmente dal lunedì al venerdì, salvo particolari circostanze in cui si ravvisi la necessità di intervento anche in giorni pre-festivi, secondo programmi di attività preventivamente concordati tra Servizi Sociali e Operatore Economico aggiudicatario.

Il monte-ore complessivo di attività indicato all'art. 2 si intende riferito alle attività svolte a contatto con l'utenza e a quelle necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con i Servizi Sociali, ai fini della programmazione e verifica degli interventi. Non verranno riconosciuti rimborsi chilometrici, per la formazione del personale, o qualsiasi altro onere.

Sono a carico della Operatore Economico aggiudicatario:

- specifica polizza RCT e RC prestatori d'opera per sinistri a persone e/o cose;
- spese occorrenti per l'acquisto di tutto il materiale di consumo occorrente per le attività.
- La fornitura di D.P.I. (mascherine, guanti, calzari, camici monouso)

ART. 8 – PERSONALE

Gli operatori impiegati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- qualifica professionale di operatore socio-sanitario di cui all'art. 1 della L.R. Veneto n. 16 agosto 2001 n. 20;
- patente B.

L'affidatario è tenuto, altresì, al riassorbimento del personale del gestore uscente dando priorità gli stessi addetti già operanti nel Comune di Borgo Veneto.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà impegnarsi ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di assenze motivate, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore domiciliare assente con personale in possesso dei necessari requisiti.

In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli operatori domiciliari, onde evitare difficoltà di rapporto con le famiglie utenti e assicurare continuità nella relazione con l'operatore.

Le modalità operative adottate in questo senso dovranno essere inserite nella relazione tecnica.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, tramite lettera raccomandata A.R. e con specifica motivazione, l'allontanamento entro 10 giorni di quegli operatori non ritenuti idonei dall'Assistente sociale a seguire i casi affidati.

L'affidatario dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale. Il Comune, in ogni caso, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.

Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge per gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali; l'Operatore Economico si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per le località in cui si svolgerà il servizio. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti di cui al GDPR 679/2016. Lo stesso personale dovrà essere altresì formato in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà garantire un adeguato vestiario in forma di divisa di lavoro e dotare di telefono o smart-phone.

ART. 9 - PROGETTO

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno formulare un Progetto di gestione riportante l'indicazione dettagliata della proposta organizzativa per l'esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Il contenuto del progetto presentato sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario.

ART. 10 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL' OPERATORE ECONOMICO

L' Operatore Economico è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da essa predisposto per l'espletamento del servizio.

Il Comune di Borgo Veneto esercita, tramite la struttura organizzativa dell'Ufficio Servizi Sociali, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

L' Operatore Economico è tenuto a garantire il costante raccordo con i Servizi Sociali nella persona del Responsabile di Servizio e dell'Assistente Sociale di riferimento.

I Servizi Sociali comunali potranno effettuare controlli ed ispezioni volti a verificare il rispetto, da parte dell' Operatore Economico, degli standard di qualità previsti nel campo dell' assistenza agli utenti e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente.

Art. 11 REVISIONE DEL PREZZO

Non si applica la revisione prezzi, pertanto il valore del contratto resta fisso ed invariabile per tutta la sua durata, fatti salvi gli aggiornamenti di legge.

Art. 12 ESTENSIONE/RIDUZIONE DEL SERVIZIO E SERVIZI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs 50/2016, il Comune di Borgo Veneto si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nel corso di esecuzione dell'appalto l'estensione o la riduzione dei servizi di cui al precedente art. 2, sulla base delle effettive esigenze temporali dell'Ente.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore del Comune di Borgo Veneto, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Non è prevista la produzione di garanzia provvisoria;

L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, ciò ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

E' facoltà della stazione appaltante, in casi specifici, non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 14 – CONTRATTO SPESE CONTRATTUALI

L'affidatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto la cui stipula avviene in forma elettronica a mezzo di procedura telematica attraverso il portale www.acquistinretepa.it

La stipula avverrà non appena effettuati i controlli previsti dalla normativa pubblica in materia di appalti e dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione appaltante.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta economica della ditta affidataria;
- c) il progetto presentato dalla Ditta affidataria;
- d) il provvedimento di aggiudicazione.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali (se dovute), consistenti nelle spese per bolli (se dovute) e registri relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati.

L'affidatario versa l'importo delle spese contrattuali, preventivamente comunicate, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la somma dovuta sarà trattenuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto stesso.

ART. 15 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

L' Operatore Economico aggiudicatario dovrà iniziare il servizio dal 01.06.2023 e, se richiesto, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 16 - FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ

Il pagamento del corrispettivo mensile, derivante dall'offerta economica presentata dalla Operatore Economico aggiudicatario, verrà effettuato con cadenza mensile su presentazione di fattura. La quantificazione dell'importo dovrà avvenire moltiplicando il prezzo orario per il numero delle ore di servizio effettivamente rese. Dette ore dovranno essere desumibili da apposite schede mensili riepilogative dei servizi prestati nei confronti di ciascun utente e sottoscritte dagli operatori preposti al servizio stesso, da trasmettere al Comune unitamente alle fatture.

Le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla data di ricezione. Detti corrispettivi si intendono onnicomprensivi di qualsiasi onere connesso ai servizi di cui trattasi.

In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, la Operatore Economico avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. riferito all'appalto ed il codice univoco per la fatturazione: **UFSS78**. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti. La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte delle sedi utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni D.F.F.M. (Data Fattura Fine Mese) dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

In caso di ricorso al subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni ;
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale; è altresì vietato subappaltare il servizio, sotto la pena dell'immediata risoluzione del contratto, oltre che della perdita della cauzione.

L'affidatario del contratto per l'esecuzione dei servizi di cui al presente documento, esegue in proprio i servizi compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

E' consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, cui si rinvia.

L'Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016.
- d) Per quanto attiene le modalità di presentazione della richiesta di subappalto e della sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016.

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l'utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

N1 -Servizi Informatici s.r.l. con sede Via Don Minzoni n. 64, Rovigo

email: info@enneuno.it

ART. 19 - CONTROLLI - RESPONSABILITA' - DANNI

Il Servizio Sociale comunale vigilerà sull'andamento dell'attività affidata, controllando i risultati conseguiti e il rispetto delle prescrizioni contrattuali. Tale attività di vigilanza potrà essere esercitata anche attraverso visite periodiche e colloqui con i famigliari presso il domicilio dei minori.

L'affidataria assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Amministrazione, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 20 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

L'inosservanza da parte dell' Operatore Economico aggiudicatario anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso a norma dell'art. 1456 C.C., come previsto dall'art. 22 del presente capitolato.

In ogni caso, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze della Operatore Economico.

Inoltre, laddove per fatto imputabile al soggetto affidatario, si determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti, di fruire delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Amministrazione non riconoscerà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto al compenso pattuito e si riserverà, in particolare, la facoltà di applicare una penale di € 250,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile.

L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata, assegnando il termine di 8 gg per le eventuali controdeduzioni.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili, dall'Amministrazione stessa:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della Operatore Economico aggiudicataria;
- cessione della Operatore Economico;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto, in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 18;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto;
- inesatta esecuzione di tutte le clausole rientranti nel progetto presentato (da intendersi come essenziali e vincolanti per l'aggiudicataria) previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla Operatore Economico per il servizio.

ART. 22 - REVOCA

L'appalto potrà essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per comprovati motivi di pubblico interesse.

ART. 23 - SCIOPERO

La Operatore Economico aggiudicataria dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali a norma della Legge 12/06/90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

La Operatore Economico si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'affidataria dovrà redigere un piano di emergenza ed evacuazione contenente il nome del personale addetto all'emergenza, alle squadre antincendio e primo soccorso.

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di formazione con appositi corsi in riferimento alla prevenzione di incendi e al primo soccorso; detti corsi dovranno essere ripetuti come da previsioni di legge. Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata alla stazione appaltante. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La Ditta si obbliga sin d'ora ad applicare tutte le procedure ed in protocolli necessari e vigenti in ordine alla gestione del servizio in periodo di emergenza (pandemie, etc.).

Art. 25 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'affidatario in ordine all'esecuzione del servizio e non risolta in via bonaria, il foro competente è quello di Rovigo.

Art. 26 - NORME GENERALI E COMUNICAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili. L'Amministrazione Comunale invierà a mezzo pec o a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara. I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara. In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate al soggetto capogruppo.

Art. 27 NON ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove l'affidatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita esclusivamente al foro di Rovigo con esclusione di qualsiasi altro foro. E' tuttavia possibile ricorrere all'arbitrato come previsto dall'art. 209 del D.lgs 50/2016.